

**CENTRO DI RICERCA IN PSICOLOGIA “HEMOT – Helmet for EMOTions”
Università di Verona**

**“HEMOT – Helmet for EMOTions” CENTER OF RESEARCH IN PSYCHOLOGY
University of Verona**

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. Il Centro di Ricerca in Psicologia “HEMOT – Helmet for EMOTions” è un Centro di ricerca con sede presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi di Verona, in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 2 - Finalità

1. Il Centro ha lo scopo di condurre e promuovere attività di ricerca sulla competenza emotiva e sulla resilienza in merito a eventi positivi e stressanti e/o traumatici quali disastri ed emergenze, prendendo avvio principalmente da una prospettiva psicologica.
2. In particolare, le finalità del Centro sono:
 - a) condurre e promuovere attività di ricerca sulla competenza emotiva e sulla resilienza psicologica, con focus sulle emozioni, in merito a una molteplicità di eventi sia positivi sia stressanti e/o traumatici quali disastri (per esempio, disastri naturali, tecnologici e atti violenti) ed emergenze che hanno, potenzialmente, un impatto negativo sul funzionamento psicologico degli individui, nelle diverse fasi del disaster management cycle;
 - b) coinvolgere bambini, adolescenti e adulti, secondo la prospettiva psicologica del ciclo di vita;
 - c) progettare e implementare percorsi formativi tesi allo sviluppo della resilienza psicologica, integrando diverse metodologie didattiche e sfruttando i vantaggi connessi all’utilizzo di nuove tecnologie, coinvolgendo una pluralità di utenti e stakeholder del territorio.
3. La durata del Centro è pari a sei anni.
4. Il rinnovo è disposto, previa delibera del Dipartimento di Scienze Umane, di norma per tre anni, salvo eccezioni debitamente motivate, nel qual caso sarà garantito comunque il completamento di eventuali programmi di ricerca in corso e/o da attuare entro scadenze temporali definite.
5. Il mancato rinnovo comporta la disattivazione del Centro nei modi e nei termini valutati, caso per caso, dal Dipartimento di Scienze Umane.

Art. 3 - Attività

1. Il Centro svolge attività di ricerca di base e applicata, nonché di progettazione, formazione, consulenza e disseminazione, rispetto ai suoi specifici ambiti di interesse. Nello svolgimento di tali attività, si avvale della collaborazione dei membri del Centro, di singoli studiosi e centri di ricerca, di altri soggetti pubblici e privati, anche attraverso la stipula di accordi, convenzioni e partenariati.
2. Le attività del Centro possono inoltre prevedere la partecipazione a progetti, l’erogazione di borse di studio o di dottorato ed altre iniziative utili a consolidare i percorsi di studio e ricerca del Centro.
3. Le attività del Centro riguardano principalmente l’ambito della psicologia e sono condotte con un’ottica interdisciplinare, coinvolgendo esperti di discipline quali, per esempio, didattica, sociologia, geologia.

Art. 4 - Gestione amministrativo-contabile

1. Le attività del Centro sono finanziate da soggetti pubblici e privati. La gestione amministrativo-contabile del Centro fa capo al Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi di

Verona.

Art. 5 - Organi di governo

1. Sono Organi del Centro:
 - a) Il Direttore;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) Il Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 6 - Il Direttore

1. Il Direttore è un docente in possesso di comprovata esperienza professionale e qualificazione scientifica nei settori di interesse del Centro.
2. È eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica per tre anni.
3. Dirige il Centro e lo rappresenta.
4. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed è responsabile della gestione organizzativa della struttura del Centro. Convoca il Consiglio Direttivo almeno due volte l'anno, o quando almeno due membri ne facciano richiesta motivata. La convocazione è inviata almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.
5. Nomina un Vicedirettore del Centro che sostituisce temporaneamente il Direttore in caso di assenza momentanea, dimissioni o decadenza.
6. Assicura che gli obiettivi dei programmi di ricerca identificati siano raggiunti ad ogni fase della realizzazione, organizzando, a tale scopo, opportuni meccanismi di verifica ravvicinata del prosieguo delle attività.
7. In particolare il Direttore:
 - a) propone al Consiglio Direttivo le linee di sviluppo del Centro;
 - b) è responsabile delle strutture, dei beni e delle attrezzature del Centro;
 - c) stipula convenzioni con enti ed organismi pubblici e privati, secondo quanto stabilito dal successivo art. 10;
 - d) è responsabile della sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008;
 - e) è soggetto designato dal titolare al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 101/2018.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Direttore del Centro ed è composto da studiosi interni al Dipartimento di Scienze Umane, esperti in merito ai settori di ricerca interesse del Centro.
2. Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo del Centro e ha le seguenti funzioni:
 - a) occuparsi della gestione scientifico-organizzativa delle attività di ricerca del Centro;
 - b) pianificare, sviluppare e gestire attività di progettazione, formazione, disseminazione, consulenza, fund-raising coerenti con gli obiettivi del Centro, anche richiedendo il parere consultivo del Comitato Tecnico Scientifico;
 - c) individuare le tematiche strategiche di ricerca;
 - d) approvare le linee di sviluppo del Centro;
 - e) deliberare a maggioranza sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro;
 - f) deliberare a maggioranza sulle forme di accordo, collaborazione e convenzione con altri organismi pubblici e privati;
 - g) deliberare a maggioranza sulla composizione iniziale del Centro e sull'eventuale invito di nuovi studiosi a fare parte del Comitato Tecnico Scientifico del Centro, nonché la conseguente ammissione;
 - h) formulare le proposte di modifica al presente statuto che verranno sottoposte all'approvazione della Giunta e del Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane, da deliberare a maggioranza.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, o quando almeno due membri ne

facciano richiesta motivata.

4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se approvate da più della metà dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Direttore. Di ogni riunione viene redatto verbale, che viene approvato dal Consiglio.

Art. 8 - Il Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da almeno tutti i membri del Consiglio Direttivo a cui si aggiungono componenti interni ed esterni al Dipartimento di Scienze Umane, esperti in merito ai settori di ricerca interesse del Centro.
2. Il Comitato Tecnico Scientifico è l'organo consultivo del Centro e ha le seguenti funzioni:
 - a) esprimere parere in merito alle attività di progettazione, formazione, disseminazione, consulenza, fund-raising fornendo eventuali indicazioni, suggerimenti e proposte di integrazione o modifica;
 - b) eleggere il Direttore del Centro.
3. Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce su proposta del Direttore.

Art. 9 - Risorse

1. Per il perseguimento delle proprie finalità il Centro può disporre di:
 - a) tecnici, collaboratori esterni, assegnisti di ricerca, borsisti e dottorandi necessari al raggiungimento di obiettivi specifici sulla base di specifici progetti o esigenze;
 - b) locali e attrezzature in dotazione al Centro.

Art. 10 - Collaborazioni esterne

1. Il Centro stipula convenzioni con enti ed organismi pubblici e privati, in base al Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e nel rispetto della legislazione vigente in materia.
2. Il Centro si avvale di consulenti esterni, nazionali e internazionali, sulla base di specifici accordi di collaborazione e/o in base alle esigenze per le attività da espletare.

Art. 11 - Emanazione ed entrata in vigore del presente statuto

1. Lo statuto è approvato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane, previo parere favorevole della Giunta del Dipartimento di Scienze Umane.

Art. 12 - Modifiche allo statuto

1. Le modifiche al presente statuto sono approvate dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Umane su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Norme finali

1. Tutte le cariche, professioni, titoli inerenti a funzioni nominate nel presente statuto e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.

Docenti proponenti
Daniela Raccanello
Roberto Burro
Margherita Brondino
Margherita Pasini
Cristina Lonardi